



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n. 45 del 13 MARZO 2020

Oggetto: Approvazione variante al contratto Rep. 60/17 stipulato con la società Sanofi Spa limitatamente al lotto di gara n.1317 "IDROXICLOROCHINA CPR 200 MG" I appalto farmaci.

PREMESSO

al comma 1. (...)";

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9 Complesso Esedra;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio"; -che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre



2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018 è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n. 58/2015) della So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30/06/2016 la Soresa spa ha istituito, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di "Farmaci ed Emoderivati" per il periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Centrale di Committenza Regionale, potrà indire appalti specifici per la conclusione di contratti per le specifiche tipologie di farmaci ed emoderivati;
- che, pertanto, la Soresa spa con determinazione del Direttore Generale n. 174 del 02/12/2016 ha indetto il l Appalto Specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di "Farmaci ed Emoderivati";
- che con successiva determinazione del Direttore Generale Soresa n. 32 del 22/02/2017 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del I Appalto Specifico per la fornitura quadriennale di "Farmaci ed Emoderivati" tra i quali il lotto n. 1317 ("IDREOSSICLOROCHINA OS SOLIDO 200 MG" AIC 013967056) alla società Sanofi Spa e, in data 27/04/2017, si è poi proceduto alla stipula del relativo contratto numero di Rep. 60/17;

ATTESO

- che l'emergenza sanitaria nazionale per l'epidemia da COVID-19 ha comportato un rapido esaurimento dei quantitativi contrattualizzati con la Sanofi Spa del farmaco PLAQUENIL*30CPR RIV 200MG – AIC 013967056";

CONSIDERATA

- la necessità di approvvigionamento del farmaco "IDROXICLOROCHINA cpr 200 mg" per fronteggiare l'attuale emergenza nazionale per l'epidemia da COVID-19;

VISTO

- l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.50/2016 il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

TENUTO CONTO

- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:
- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020;



DETERMINA

- **1- di approvare la variante** al contratto Rep. 60/17 stipulato con la società Sanofi Spa limitatamente al lotto n.1317 ("PLAQUENIL*30CPR RIV 200MG AIC 013967056") alle medesime condizioni economiche di cui al predetto contratto e per un importo pari ad €1.478,85;
- 2- di dare atto che l'importo risultante per effetto della suddetta variante non eccede la misura del 50% dell'importo originario del contratto;
- **3- di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale www.soresa.it alla Sezione "http://www.soresa.it/societàtrasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni";
- **4- di comunicare** il presente provvedimento all'ANAC, alla società Sanofi Spa ed alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato

(Prof. Corrado Cuccuryllo)

Pubblicato il 13 Marzo 2020